Promozione, sostegno e valorizzazione dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici
A.C. 66

Dossier n° 129 - Schede di lettura - seconda edizione
19 maggio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	66
Titolo:	Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	15 marzo 2013
assegnazione:	7 maggio 2013
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V, VI (ex art. 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

Obiettivo dell'intervento

Obiettivo dell'intervento normativo

La proposta di legge - che riprende un tema il cui esame era stato avviato anche durante la XVI legislatura (da ultimo, il 6 agosto 2012 la VII Commissione aveva adottato un nuovo testo unificato degli AA.C. 3461 e 3605) - ha la finalità di sostenere e valorizzare alcune manifestazioni del patrimonio culturale immateriale: si tratta di **cortei in costume, rievocazioni e giochi storici** che, in base all'**art. 1**, rappresentano un fattore di sviluppo sociale ed economico della nazione. Ai fini dell'individuazione dell'oggetto, lo stesso art. 1 fa riferimento a **rappresentazioni di tipo rievocativo basate su criteri di veridicità storica.**

Al riguardo si evidenzia che l'art. 15, co. 3, dello Statuto della Federazione italiana giochi storici (che è associata alla *Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations Historiques* ed è composta, in base all'art. 3 dello stesso Statuto, da enti pubblici, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che gestiscono giochi e/o manifestazioni storiche da non meno di 5 edizioni consecutive) dispone che 'I "Giochi Storici" e le "manifestazioni di rievocazione storica" presi in esame dalla Commissione Storica sono "manifestazioni rievocative", ovvero manifestazioni storiche di tipo rievocativo nelle quali gli eventi rappresentati, per lo più di piazza, sono realizzati generalmente da Associazioni di Volontariato o Promozione Sociale "no profit", Pro Loco, Enti locali, basati sull'apporto fondamentale del volontariato, teso a promuovere, attraverso il coinvolgimento diretto di una grande parte di popolazione, il ricordo di un evento storico, di un personaggio, di un'epoca circoscritta, legati al proprio territorio".

La Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e l'art. 7-bis del d.lgs. 42/2004

La Convenzione Internazionale Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con L. 167/2007, definisce come tale ampie categorie di beni: tradizioni orali, lingue, arti dello spettacolo, consuetudini sociali, eventi rituali e festivi, conoscenze ed abilità artigiane che i gruppi e anche gli individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale (art. 2, co. 1).
L'art. 11 della Convenzione affida ad ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio e di adottare i provvedimenti necessari a garantirne la salvaguardia.
Al riguardo si ricorda che l'**art. 7-*bis*** del **D.lgs. 42/2004**, Codice dei beni culturali e del paesaggio, assoggetta alle proprie disposizioni le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalla Convenzione suddetta, nonché dalla Convenzione per la promozione delle diversità culturali, **qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10**, che definisce le varie tipologie

di beni culturali (sulla nozione di bene culturale, si veda l'apposito approfondimento).

Discipline regionali

In materia, alcune **regioni** hanno adottato una disciplina specifica che, in genere, istituisce un registro delle manifestazioni (o le elenca, come nel caso del Molise) e rinvia ad un regolamento - o altro atto amministrativo - per la disciplina dei contributi finanziari. A titolo di esempio, si citano le L.R. Molise 11 aprile 2005, n. 12; Umbria 29 luglio 2009, n. 16; Veneto, 8 novembre 2010, n. 22. In alcuni casi, con legge regionale si opera il sostegno ad associazioni che si occupano delle rievocazioni storiche: sempre a titolo di esempio, si citano le L.R. Marche 11 febbraio 2010, n. 6; Toscana 14 febbraio 2012, n. 5.

Le competenze in materia

Articolazione delle competenze

L'**art. 2** affida alla Repubblica il compito di riconoscere e garantire le manifestazioni citate, quale **componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese**.

In particolare, prevede la collaborazione dello Stato con le regioni e gli enti locali, facendo esplicitamente salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di manifestazioni storiche, culturali, artistiche e di tradizione popolare.

Formalmente, peraltro, gli ambiti di competenza individuati sono riferiti allo Stato, a cui sono affidati la **promozione della diffusione** delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici a livello nazionale e internazionale, il **sostegno** agli enti locali e alle associazioni senza fine di lucro per la loro **realizzazione**, l'istituzione e la gestione del relativo **Albo nazionale**.

L'Albo nazionale

Istituzione di un Albo nazionale

In base all'**art. 3**, l'**Albo nazionale** delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici è istituito **presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, che provvede alla relativa gestione e lo pubblica sul proprio sito.

Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro emana un **decreto** per determinare le categorie delle manifestazioni, i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo, le modalità di aggiornamento annuale dello stesso.

Il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni

Istituzione di un nuovo Fondo presso il Mibact

L'**art. 4** dispone l'istituzione, **presso il Mibact**, di un **Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici**.

Al Fondo è devoluta, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento - *che non sono quantificati* - una **quota, non superiore al 30% delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali**. La quota è determinata annualmente, entro il 30 giugno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si ricorda che le somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali sono attribuite all'erario ai sensi dell'art. 29-ter, co. 3, del D.L. 669/1996 (L. 30/1997). Si ricorda, altresì, che l'art. 3, co. 83, della L. finanziaria 1997 (L. 662/1996, come successivamente modificata) ha disposto che una quota degli utili derivanti dalle estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, è riservata, con decreto interministeriale da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali.

La determinazione di **criteri e modalità di utilizzazione delle risorse** del Fondo è affidata ad un **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, **sentita la Conferenza Stato-regioni**, nonché Federculture e la Federazione Nazionale Giochi storici.

Con il medesimo decreto sono individuate le **modalità di determinazione dei contributi annui** da destinare agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro. I contributi annui prevedono una **quota base e due quote aggiuntive**.

La **quota base** è assegnata, previa domanda, a titolo di **concorso alle spese di impianto e di funzionamento** delle manifestazioni.

La **prima quota aggiuntiva** è assegnata ai **gestori** delle manifestazioni che si sottopongono almeno ogni quattro anni al **giudizio tecnico di una commissione** composta da rappresentanti ed esperti del settore da costituire presso il Mibact.

La **seconda quota aggiuntiva** è assegnata agli **enti rappresentativi** delle manifestazioni

per la realizzazione di pubblicazioni, rapporti annuali, convegni e seminari.

In considerazione del fatto che si verte in ambito di competenza legislativa concorrente, e che la Corte costituzionale, in varie occasioni (ex multis, sentenze n. 168/2009, nn. 63, 50 e 45/2008; n. 137/2007; n. 160, n. 77 e n. 51/2005), ha ricordato che "l'art. 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati", occorre valutare se non sia più opportuno prevedere il coinvolgimento della ***Conferenza unificata****, attraverso un'****intesa*** *(si veda, al riguardo, la L. 239/2005, che ha introdotto l'intesa con la Conferenza unificata nella procedura di adozione dei decreti ministeriali recanti criteri e modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo).*

Si segnala, inoltre, che non sembrerebbe essere presente un riferimento all'atto con il quale annualmente dovrebbero essere assegnati i contributi.

Agevolazioni fiscali

Deducibilità di erogazioni liberali

L'**art. 5** prevede la modifica del Testo Unico delle imposte sui redditi - TUIR (DPR 917/1986), al fine di rendere **deducibili a fini IRPEF le erogazioni liberali in denaro** effettuate in favore degli enti gestori delle manifestazioni, nonché delle federazioni a cui essi sono associati, **fino all'importo di 2.000 euro**.

E' prevista un'analoga modifica della disciplina **IRES**, al fine di rendere **deducibili le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro**, ovvero fino a un importo massimo pari al 5% del reddito d'impresa dichiarato.

Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge appare necessario in considerazione del fatto che si prevede l'istituzione di un nuovo Fondo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alla materia "**promozione e organizzazione di beni e attività culturali**" - **che comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche** (Corte Cost., **sent. nn. 255 del 2004 e 285 del 2005**) - inclusa tra le materie di legislazione concorrente dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione. In tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Occorre, peraltro, ricordare che nelle **sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004** la Corte costituzionale ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni".

Con riferimento all'art. 5 rileva, altresì, la materia "**sistema tributario e contabile dello Stato**", che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

L'art. 33 dispone, fra l'altro, che l'arte e la scienza sono libere.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L'art. 3, co. 3 e l'art. 4, co. 2, prevedono l'intervento di un decreto ministeriale.

L'art. 4, co. 3, prevede l'intervento di un decreto interministeriale annuale.

Per l'oggetto dei decreti, si veda par. *Contenuto*.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Formulazione del testo

All'**art. 1** si definiscono "manifestazioni delle **rievocazioni**" le "rappresentazioni **di tipo rievocativo**".

Agli **artt. 3 e 4**, a seguito dell'art. 1, co. 2, della L. 71/2013, di conversione del D.L. 43/2013, occorre fare riferimento al Ministro (e al Ministero) dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Allo stesso **art. 3**, si valuti la formulazione del **co. 4**, nel quale, probabilmente, si intende prevedere che si dà conto degli aggiornamenti dell'Albo una volta l'anno.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.